

NEWS-LETTER N° 8/20

Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 21 aprile 2020

Il nuovo Bonus pubblicità 2020 dopo il D.L. n. 18/2020 cd. "Cura Italia"

Il Decreto-legge n.18/2020, cd. "**Cura Italia**" (d'ora innanzi anche il "Decreto"), ha apportato importanti novità nell'ambito della disciplina del credito d'imposta sulle spese pubblicitarie (cd. "**bonus pubblicità**"). Di seguito un breve approfondimento delle misure.



1. Il bonus pubblicità
2. Le spese ammesse
3. Il regime temporaneo per il 2020
4. Modalità di accesso
5. Utilizzo del credito d'imposta

* * * * *

1. Il bonus pubblicità

Si tratta di un credito d'imposta per investimenti pubblicitari disciplinato:

- dall'art. 57-bis del Decreto-legge n.50/2017 e ss.mm., per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione,);
- dall'art. 5, comma 1, del D.P.C.M. n.90/2018, contenente i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili e quelli esclusi, i limiti e le condizioni dell'agevolazione, la procedura, le modalità di concessione e i controlli.

2. Le spese

Il bonus pubblicità 2020 riguarda i medesimi investimenti pubblicitari previsti dalla disciplina vigente ante "Cura Italia":

<u>SPESE AMMESSE</u>	<u>SPESE ESCLUSE</u>
<p>☺ <u>Spese di programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche sia digitali, che iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione</u> (Art. 1, comma 6, della legge n.249/1997)</p>	<p>☹ Tutte le pubblicità effettuate tramite canali diversi e ulteriori e cioè, a titolo indicativo, ogni forma di pubblicità grafica su cartelloni e volantini fisici, su autovetture, tramite socialnetwork, ecc.</p>
<p>☺ <u>Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, che siano giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale</u> (Art. 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 70/2017)</p>	<p>☹ Tutte le spese di intermediazione per i servizi offerti dalle agenzie pubblicitarie (il Dipartimento per l'Informazione e per l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha specificato che per poter beneficiare del bonus pubblicità è necessario spaccettare il costo dell'inserzione pubblicitaria dal costo degli altri servizi prestati e darne evidenza in fattura.</p>

3. Il regime temporaneo previsto per l'anno d'imposta 2020

	2020	2019
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese - Lavoratori autonomi - Enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie; <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019; - soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari; - soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese - Lavoratori autonomi - Enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie
Requisito dell'incrementalità per l'accesso all'agevolazione fiscale	Nessun riferimento in merito. Secondo il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019	È necessario l'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente
Misura del credito d'imposta	Misura unica del 30 % dell'intero valore degli investimenti effettuati	75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all'anno precedente
Termini di presentazione	Tra il 1° e il 30 settembre 2020 Per i contribuenti che hanno già presentato le istanze prenotative nella finestra tra il 1° marzo ed il 31 marzo (secondo la disciplina previgente) le stesse saranno considerate comunque valide	Tra il 1° marzo ed il 31 marzo
Condizioni per l'accesso al credito	Il bonus pubblicità è soggetto alle limitazioni in materia di " <i>aiuti de minimis</i> " secondo cui gli aiuti di Stato fruibili da ciascun soggetto beneficiario non possono superare Euro 200.000 per ciascun triennio (esercizio in corso e due esercizi precedenti).	

4. Modalità di accesso al bonus pubblicità

SCADENZE	ADEMPIMENTI
<u>Dal 1° al 30 settembre 2020</u>	<p>Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare l'istanza di accesso all'agevolazione indirizzata al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'istanza "prenotativa" dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elementi identificativi del beneficiario, compreso il codice fiscale; - l'importo totale degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2020, da quantificare secondo il principio di competenza, ossia solo se il costo è relativo a prestazioni terminate nell'esercizio in esame, a prescindere dal momento in cui è emessa la fattura.
<u>Dal 1° al 31 gennaio 2021</u>	<p>È necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare telematicamente una "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata nel 2020 per l'accesso al credito d'imposta sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato; - ottenere e conservare un visto di conformità dei dati esposti nella dichiarazione, rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del Dlgs 241/1997 (ossia i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri), ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, al fine di attestare l'effettivo sostenimento delle spese.

5. Utilizzo del credito d'imposta

A decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Il credito d'imposta in esame:

- va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, riportando il codice tributo 6900;
- è revocabile in carenza di uno dei requisiti previsti oppure in caso di documentazione mendace;
- è **riportato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento pubblicitario;
- è **riportato nella dichiarazione dei redditi successiva** fin tanto che il credito d'imposta non venga integralmente utilizzato.

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com